



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. GENERALE 767 DEL 12/07/2024

OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA CONSORTI PRIMO TRATTO NORD (CUP: E45F22000830005) – DETERMINA A CONTRARRE.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 22.12.2023, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);
- con delibera di Giunta Comunale n. 251 del 29.12.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2024/2026;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la delibera di G.C. n. 18 del 07.02.2024 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. per il triennio 2024/2026;

Attestato, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 e dell'art. 6 del vigente "Codice di comportamento interno" del Comune di Vigonza, di cui alla delibera di G.C. n. 4 del 15/01/2014 (e succ. modifica delibera G.C. 48 del 9/4/2014), di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-l'intervento in oggetto di "messa in sicurezza di Via Consorti – primo tratto nord" rientra nel programma generale degli "interventi per la mitigazione delle criticità idrauliche nella località Perarolo";

-un primo progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, funzionale alla richiesta di finanziamento, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 14.09.2022;

-l'intervento è stato ammesso a finanziamento PNRR con Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19.05.2023;

-l'attuazione dell'opera, pena la perdita del finanziamento, dovrà rispettare i seguenti termini temporali:

– aggiudicazione lavori entro il 21.08.2024;

– realizzazione e pagamento di almeno il 30% delle opere entro il 30.09.2025;

– conclusione dell'intervento ed emissione del CRE entro il 31.03.2026;

-l'investimento è previsto nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2024/2026;

-la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera, pari ad €. 435.000,00, interamente finanziata con fondi PNRR, è stata assunta con determinazione n. 1575 del 29.12.2023 - impegni nn. 72589, 72590, 72591;

-al fine di poter dare attuazione all'intervento, è stato affidato l'incarico per i servizi di aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, CRE dell'intervento con determinazione n. 161 del 16.02.2024;

Con atto di indirizzo di Giunta Comunale n. 82 del 17.04.2024 è stato condiviso l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dall'Ing. Andrea Brezigar, assunto ai prott. 13741 del 11.04.2024 e 14160 del 15.04.2024, demandando al RUP dell'opera la prosecuzione del procedimento di competenza;

I pareri delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati dall'intervento sono stati acquisiti con conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990, conclusa positivamente in data 19.06.2024 con determinazione n. 670;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 19.06.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera, assunto agli atti al prot. 23730 in data 19.06.2024, e dichiarata la pubblica utilità dell'intervento ai sensi del D.P.R. 327/2001;

È stata acquisita la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento e condivisa l'indennità di esproprio da parte dei proprietari degli immobili, ai sensi del D.P.R. 327/2001;

che con decreto legge n° 19 del 02.03.2024 gli interventi ricompresi nelle “Piccole opere” e “Medie opere” ove è ricompreso l’intervento in argomento, sono stati estromessi dal finanziamento di cui al PNRR, restando vigenti gli obblighi di rendicontazione sul sistema Regis, pur in forma semplificata, mentre vengono meno le disposizioni di ottemperanza ai principi DNSH;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 10.07.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera, assunto agli atti prot. 26015 in data 05.07.2024, dichiarata subito eseguibile;

Tutto ciò premesso;

Ravvisata, quindi, la necessità di doversi provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all’affidamento dei lavori in capo al progetto come più sopra richiamato;

Atteso che il 01.04.2023, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» e che le disposizioni del codice medesimo, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;

Richiamato il «principio del risultato» introdotto dall’art. 1 del citato D.lgs 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e a tale scopo, stabilendo anche che:

- la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti;
- la trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
- il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
- il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto;

Richiamato, altresì, il «principio della fiducia» di cui all’art. 2 del citato D.lgs 36/2023, per cui l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici ed, inoltre, il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;

Evidenziato che, in relazione a quanto previsto dall’art. 62, comma 2, del D.lgs 36/2023 ex art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Centrale di committenza / Stazione Unica Appaltante giusta convenzione del 11.01.2024 Rep. 0823 Stazione Appaltante / Centrale di committenza qualificata ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 36/2023 [codice AUSA 0000244230];

Atteso che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 25 del D.lgs 36/2023, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it> regolarmente certificata dall’Anac come evincibile dal Registro Piattaforme Certificate al link <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>;

Richiamato l’art. 14, comma 1, lett. a) del D.lgs 36/2023, stabilisce che per l’applicazione del codice la soglia di rilevanza europea per gli appalti di lavori è pari ad euro 5.538.000,00=;

Dato Atto che l'art. 50, comma 1 del D.lgs 36/2023, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

Considerato di quanto segue:

- L'art. 108 comma 2, del D.lgs 36/2023, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo;
- L'art. 54, comma 1, del D.lgs 36/2023, prevede che nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria di cui al citato art. 50, comma 1, nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- L'art. 54, comma 2, del D.lgs 36/2023, prevede che nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria di cui al citato art. 50, comma 1, nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2;
- L'art. 18, comma 1, del D.lgs 36/2023, prevede che, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- L'art. 53, comma 1, del D.lgs 36/2023, prevede che nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria di cui al citato art. 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta;

Evidenziato che l'art. 50, comma 1, del più volte citato D.lgs 36/2023, prevede che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziata deve avvenire in base a indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto del «principio di rotazione degli affidamenti» previsto dall'art. 49 del D.lgs 36/2023;

Atteso che anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ha evidenziato che “dall'analisi e dalla conoscenza dei rispettivi territori, le stazioni appaltanti possono individuare aree e comparti ottimali ai fini della migliore selezione delle imprese da invitare in base alla dislocazione territoriale....; la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate a presentare offerta può facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti e della successiva esecuzione degli appalti”;

Considerato, in merito all'aspetto della selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate, di richiamare le indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 17.12.2020, come segue:

- l'art. 114 della Costituzione, suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;
- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la specificità dei lavori da eseguirsi che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;
- In particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;
- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:
 - caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto in parola;
 - importo dell'appalto;
 - luogo di esecuzione;
 - incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
 - assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto di cui trattasi;

Dato Atto che la centrale di committenza presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in data 10.07.2023, ha pubblicato l'avviso prot. 21963/2023, ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3 nonché dell'allegato II.1 del D. Lgs. 36/2023, per la costituzione di un elenco di imprese qualificate per la realizzazione di LAVORI PUBBLICI di importo superiore a 150.000 euro, da mettere a disposizione degli Enti convenzionati per trarre i nomi degli operatori da invitare alle procedure negoziate di competenza, disponibile al link: https://fcc.tuttogare.it/albo_fornitori/dettaglio.php?codice=182;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto oggetto del presente provvedimento:

- di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs 36/2023;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «minor prezzo», ai sensi del combinato disposto dell'art. 108, comma 1 e dell'art. 50, comma 4, del D.lgs 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata col metodo «A» di cui all'allegato «II.2» al medesimo D.lgs 36/2023;
- inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 10 (dieci) scelte tra quelle registrate alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in attuazione del citato avviso prot. 21963/2023, in uso alla centrale di committenza ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG3 per una classifica non inferiore alla seconda;

- di dare atto che la scelta degli operatori economici di cui sopra è avvenuta tenendo in debito conto del «principio di rotazione degli affidamenti» previsto dall'art. 49 del D.lgs 36/2023, evitando di invitare imprese che già hanno lavorato o stanno lavorando per il comune nell'ultimo anno;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante / Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.lgs 36/2023 (ex art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016), sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 58 del D.lgs 36/2023, per i seguenti motivi:
- l'appalto, dato il suo valore non rilevante, è senza alcun dubbio accessibile alle piccole/micro/medie imprese;
- alla luce della dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni che caratterizzano l'intervento, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione;
- l'eventuale suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Visto l'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, di stabilire:

- che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti

Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG3» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;

Categorie scorporabili: nessuna

- che, alla luce del fatto che l'appalto, oltre a risultare di valore inferiore alla soglia comunitaria, risulta privo di qualsiasi carattere frontaliero non avendo alcuna caratteristica idonea ad attrarre l'interesse di operatori esteri, le opere affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto;

Valutati, con riferimento a quanto previsto dall'art. 102, comma 1, lett. c) del D.lgs 36/2016, i seguenti aspetti peculiari dell'appalto:

- trattasi di appalto di lavori pubblici, lo stesso è soggetto all'applicazione dell'art. 100 del D.lgs 36/2023, che impone un sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che vieta l'introduzione di qualsiasi altro sistema di qualificazione diverso dal possesso di regolare attestazione SOA;
- per l'ottenimento dell'attestazione SOA, gli operatori economici devono possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dall'allegato II.12 al D.lgs 36/2023, ossia:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d) adeguato organico medio annuo.
- il possesso dell'attestazione SOA, pertanto, attesta che l'operatore economico qualificato è già in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, sia di una «struttura tecnica ed organizzativa», sia di un «adeguato organico», ossia non impone alle imprese concorrenti alcun obbligo, in caso di

aggiudicazione, di assumere personale per l'esecuzione del contratto, essendo già in possesso di tutte le risorse necessaria;

- la procedura negoziata viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo, tale criterio di aggiudicazione, quindi, non permette l'introduzione di alcun elemento diversi dal prezzo, per la valutazione delle offerte;

Atteso, inoltre che:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 327 del 16 novembre 2022, ha rilevato per l'anno 2023, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua, i settori e le professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento il valore medio annuo, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,7% (nel 2021 9.5%);
- nel settore edile secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il tasso di disparità di genere è pari all' 80,6%. Sul totale della forza lavoro occupata, mediamente il 90,3% sono uomini. È per questo che il Mit, nel suo parere 1480/22, ha raccomandato alle stazioni appaltanti di valutare il ricorso alla deroga nei casi in cui il tasso di occupazione femminile rilevato dall'Istat si discosti significativamente dalla media nazionale;
- nel caso di specie, la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 42- INGEGNERIA CIVILE di riferimento, inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO di riferimento sulla base delle Tabelle Istat a disposizione;

Dato Atto, quindi, che, salvo violare le norme qualificazione delle imprese, violare i principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione e compromettere l'efficienza, l'economicità, la qualità dei lavori, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche:

- non è in alcun modo possibile imporre ai concorrenti invitati alla gara l'obbligo di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto;
- non è possibile introdurre ulteriori requisiti premiali dell'offerta, diversi dal prezzo, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.

Ritenuto, alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento sopra meglio descritte, di escludere l'appalto di cui al presente provvedimento, dall'applicazione dell'art. 102, comma 1, lett. c) del D.lgs 36/2023, stabilendo che l'aggiudicatario non deve adottare alcuna misura per garantire le pari opportunità generazionali e di genere, fatto salvo il rispetto degli obblighi di rispettare la Legge 12 marzo 1999, n. 68;

Vista la FAQ D.5 dell'Anac rinvenibile dal sito <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>, in cui si legge *“La stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il CIG che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, e pagare il contributo se dovuto. Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il CIG acquisito diventa di competenza dell'amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso”*;

Atteso, pertanto, che per l'espletamento delle procedure di gara, come previsto dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti voluto da Anac, il CIG sarà generato dalla CUC, per conto del Comune, al momento dell'attivazione della gara d'appalto all'interno della piattaforma digitale, fermo restando che del codice in parola ne verrà data evidenza nei documenti di gara;

Appurato, ad ogni buon conto, che sulla base dell'importo a base d'appalto e di quanto stabilito dall'Anac con delibera 29 dicembre 2023, n. 610, il contributo a favore dell'autorità e da rimborsare, successivamente alla Centrale di Committenza è pari ad euro 225,00;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:

- gli atti d'Ufficio;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

DETERMINA

1. **di stabilire** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
2. **di adottare**, il presente provvedimento con l'obiettivo del pieno rispetto sia del «principio del risultato» come definito dall'art. 1 del D.lgs 36/2023 sia del «principio della fiducia» di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo;
3. **di avviare**, pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. lgs 36/2023, la procedura per l'affidamento dei lavori di “Lavori di messa in sicurezza via Consorti primo tratto” (CUP: E45F22000830005)
3. **di stabilire**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 quanto segue:
Fine del contratto: Lavori di messa in sicurezza via Consorti primo tratto;
Oggetto del contratto: *lavori di costruzione di cui al CPV 45230000-8*;
 - Importi in appalto (I.V.A. esclusa): *euro 325.000,00=, di cui euro 315.464,57= per l'esecuzione dei lavori, euro 9.535,43= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta*;
 - Termine di esecuzione dei lavori: *240 (duecentoquaranta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna*;
 - *Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs 36/2023, trattandosi di procedura negoziata, mediante scrittura pubblica amministrativa*
4. **di aggiudicare** l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs 36/2023;
5. **di adottare**, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «PREZZO PIÙ BASSO», determinato mediante offerta a prezzi unitari), ai sensi del combinato disposto dell'art. 108, comma 1, dell'art. 50, comma 1 e dell'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata col metodo «A» di cui all'allegato «II.2» al medesimo D.lgs 36/2023;
6. **di invitare** alla procedura negoziata complessivamente n. **10** (dieci) imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.lgs 36/2023 (ex art. 92 del DPR 207/2010), scelte tra quelle iscritte nella piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza, sulla base

della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di attestazione SOA;

7. di non rendere pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 36/2023;

8. di garantire ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;

9. di dare atto che viene garantito il principio di rotazione degli inviti;

10. di stabilire, altresì:

di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 58 D.lgs 36/2023, per le motivazioni meglio descritte in premessa;

di non richiedere la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs 36/2023;

che l'economia derivante dal ribasso percentuale offerto, potrà costituire valore opzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 36/2023, al fine dell'esecuzione di lavori o magisteri suppletivi e/o aggiuntivi, fino alla concorrenza dell'importo totale (valore contratto + valore opzione), di euro 325.000,00= (IVA esclusa);

che il R.U.P. – Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 è l'Arch. Baracco Paolo;

ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.lgs 36/2023, ferma restando l'unicità del RUP di cui al punto precedente, per quanto attiene la fase ristretta all'affidamento dei lavori, il R.U.P. della procedura di gara è Massimiliano Berto, responsabile della centrale di committenza, cui, tra l'altro, è delegata anche la responsabile per l'eventuale sub procedimento di verifica di congruità delle eventuali offerte che riterrà anormalmente basse;

alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento meglio descritte in premessa, di escludere l'appalto di cui al presente provvedimento, dall'applicazione dell'art. 102, comma 1, lett. c) del D.lgs 36/2023, e di stabilire che l'aggiudicatario non deve adottare alcuna misura per garantire le pari opportunità generazionali e di genere, fatto salvo il rispetto degli obblighi di rispettare la Legge 12 marzo 1999, n. 68;

ai sensi dell'art. 225, comma 16 del D.lgs 36/2023, che, nell'appalto di cui al presente provvedimento, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del D.lgs 50/2016, e di eventuali richiami negli elaborati di progetto al D.lgs 50/2016, laddove non diversamente previsto dal D.lgs 36/2023, si applicano le corrispondenti disposizioni del D.lgs 36/2023 e dei suoi allegati;

11. di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.lgs 36/2023, sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto;

12. di stabilire, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, quanto segue:

- che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti

Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG3» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;

Categorie scorporabili: nessuna

- che, alla luce del fatto che l'appalto, oltre a risultare di valore inferiore alla soglia comunitaria, risulta privo di qualsiasi carattere frontaliero non avendo alcuna caratteristica idonea ad attrarre l'interesse di operatori esteri, le opere affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto;

13. **di dare atto** che, per l'espletamento delle procedure di gara, come previsto dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti voluto dall'Anac e dalle FAQ pubblicate dall'autorità medesima, il CIG sarà generato dalla CUC, per conto del Comune, al momento dell'attivazione della gara d'appalto all'interno della piattaforma digitale, fermo restando che del codice in parola ne verrà data evidenza nei documenti di gara;
14. **di dare atto** che il pagamento del contributo Anac alla CUC, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario (con specificazione della causale: RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC) sul conto corrente di contabilità speciale presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia, giroconto T.U. n° 0079121, intestato alla "Federazione dei Comuni del Camposampierese";
15. **di confermare** che l'opera è finanziata agli impegni 72589, 72590 e 72591 del Bilancio di Previsione 2024- 2026;
16. di sottoimpegnare la somma di € 250,00 all'impegno di spesa n. 72590, quale contributo ANAC alla CUC come indicato al punto n. 14.
17. **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
18. **di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
19. **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
20. **di procedere** agli adempimenti previsti dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

OGGETTO:

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA CONSORTI PRIMO TRATTO
NORD (CUP: E45F22000830005) – DETERMINA A CONTRARRE.**

La presente Determinazione viene così sottoscritta e la sottoscrizione equivale al parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento dei controlli interni:

L'ISTRUTTORE

Negrato Stefano

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Paolo Baracco / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)